



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N° 36231
del 08 / 06 / 2010

Oggetto: PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO.
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER IL RISCHIO INCENDI ANNO 2010.

IL S I N D A C O

RICHIAMATO il “ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** ” del **3 marzo 2010**, n. 215, **Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi che grava su tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 dell' 11/03/2010.**

CONSIDERATO che, i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, attivando strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, attraverso l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio, nonché su un sistema concreto ed efficace di opere di manutenzione dei soprassuoli a rischio incendio con periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone alberate, boscate, o cespugliate;

RILEVATO che, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, è incombente il pericolo, durante la stagione estiva, di probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere;

VALUTATO che, gli stessi, allorquando privi di adeguate manutenzioni antincendio o idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere che potrebbero alimentare gli incendi, causando grave pregiudizio alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche, generando degrado all'ambiente e al territorio Comunale (urbano ed extraurbano);

DATO ATTO che, le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

RAVVISATA, la necessità di emanare provvedimenti miranti a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi di incendi e a preservare il decoro del territorio comunale.

Visti :

- Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
- Il D.Lgs. n. 285/1992 – “Nuovo Codice della Strada”;
- La L. n. 225/1992 – “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
- La Legge 21/11/2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- La Legge Regionale 30/11/2000, n. 18, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;
- La Legge Regionale del 12/05/1997, n. 15, “Norme in materia di bruciatura delle stoppie”;
- L'art. 59 del Regio Decreto 16/06/1931, n. 773, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3 Marzo 2010, n. 215; il D.P.G.R. n. 215/2010 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi della L. n. 353/2000 e della L.R. n. 18/2000”.

RICHIAMATE altresì, le premesse quali parti sostanziali e integranti del presente atto



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

O R D I N A

1. Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215 - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000:
2. Di confermare dal 15 giugno al 15 settembre 2010 il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale.
3. Nelle aree boscate, nei fondi rustici incolti, nei suoli edificatori in stato di abbandono, e in tutti gli altri siti pascolivi, cespugliati, o arborati del territorio comunale, **nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 2010, è tassativamente vietato:**
 - accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio,
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che generino faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
 - inoltrarsi con autoveicoli e motoveicoli nei predetti luoghi al fine di evitare il contatto delle marmitte con l'erba secca e/o stoppie;
4. Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, la Società Autostrade, la Provincia e gli altri enti, laddove interessati, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate, o arborate, ricadenti nel territorio comunale, devono provveder **entro il 15 Giugno 2010**, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.
5. **E' fatto divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale, su tutti i terreni del territorio Comunale fino al 31 Agosto 2010.**

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive cespugliate, o arborate, potranno praticare, partire dal 1° settembre 2010 a norma della L.R. n. 15 del 12/05/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con le aree boscate, cespugliate o a macchia mediterranea, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi a tali aree .

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione delle fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario e dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvati da altro personale, al fine di vigilare in maniera attiva e continuativa sull' andamento della combustione.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono dare preventiva comunicazione (**sette giorni**) prima del giorno e dell' ora



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

dell'inizio della bruciatura, al locale Comando della Polizia Municipale che dovrà tempestivamente informare la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Puglia.

Al fine di prevenire il propagarsi di eventuali incendi delle aree boscate, cespugliate o arborate, confinanti, i titolari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi o diversamente coltivati, sono tenuti a realizzare una fascia protettiva della larghezza di dieci (10) metri lungo il confine delle predette aree.

6. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei predetti siti, di eseguire, la ripulitura ed il diserbo, lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
7. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro il **15 giugno 2010**, fasce protettive di larghezza non inferiore a dieci metri lungo tutto il perimetro del fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio sviluppatosi sul fondo possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
8. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di suoli edificatori, fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati, di provvedere, ad eseguire entro il **15 Giugno 2010**, le necessarie opere di bonifica e difesa passiva per la prevenzione antincendio, consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante sfalcatura delle erbacce e rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di cinque metri lungo i perimetri delle zone interessate da sottoporre ad aratura o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi, nonché a realizzare recinzioni da eseguirsi a regola d'arte.
9. **Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:**
 - **115** **Vigili del Fuoco**
 - **0883/ 531222** **Vigili del Fuoco Barletta**
 - **1515** **Corpo Forestale dello Stato**
 - **0883/332370** **Polizia Municipale Barletta**
 - **0883/578320** **Protezione Civile Barletta**
 - **112** **Carabinieri**
 - **0883/537400** **Carabinieri (locale stazione)**
 - **113** **Polizia di Stato**
 - **0883/341611** **Polizia di Stato (Commissariato)**
 - **117** **Guardia di Finanza**
 - **0883/531081** **Guardia di Finanza (Comando Compagnia).**



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

A V V E R T E

Salvo che il fatto non costituisca reato:

I trasgressori dei divieti, prescrizioni e/o obblighi previsti della presente Ordinanza, che nei loro confronti, verranno applicate le seguenti sanzioni:

- si fa riferimento alle sanzioni, previste nel D.P.G.R. n. 215/2010;
- si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 10 della L. 353/2000, consistenti nel pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14;
- si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 15/1997;
- si fa riferimento all'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, sanzione pecuniaria da €25,00 a € 500,00, secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981 ;
- si fa riferimento all'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992, con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00 e con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi.

D I S P O N E

Da oggi l' immediata esecutività della presente ordinanza che verrà contestualmente pubblicata all'albo pretorio, e comunicata alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e visionabile sul sito internet del Comune di Barletta.

Il Comando del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne e nelle aree urbanizzate, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Che questa Ordinanza venga notificata, nei modi e nelle forme di legge perché ne abbiano piena e legale conoscenza, a:

- ❖ Comando Polizia Municipale – Barletta.
- ❖ Comando del Corpo Forestale dello Stato –
- ❖ Distaccamento dei VV.FF. di Barletta.
- ❖ Carabinieri – Compagnia di Barletta.
- ❖ Guardia di Finanza – Compagnia di Barletta.
- ❖ Polizia di Stato – Commissariato di Barletta
- ❖ Autostrade per l'Italia S.p.A. Direz. 8° Tronco-Bari SS.271-km 8.2 c.p. 70020 - BITRITTO
- ❖ ANAS – Compartimento di Bari, Viale Luigi Einaudi, 15 – Bari.
- ❖ Provincia di Bari- Servizio Viabilità Sud, Via Castromediano, 138 – Bari.
- ❖ Provincia di Barletta - Andria - Trani
- ❖ Ferrovie dello Stato -TRENITALIA - Via G. Petrone 10/B 70124 Bari
- ❖ Organizzazioni Professionali della Categoria Agricoltori.
- ❖ Responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione.



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

La presente disposizione viene trasmessa al Prefetto di Bari, al Presidente della Regione Puglia, al presidente della Provincia di Barletta - Andria – Trani.

I N F O R M A

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale

Lì, **8** Giugno 2010.

IL Sindaco
Ing. Nicola Maffei